

Prot n. 83

Spett.le
COMUNE DI ACIREALE

c.a. Egr. Sig. Sindaco
Ing. Roberto Barbagallo

c.a. **Dott. Giovanni Spinella** (Segretario Generale)

c.a. **Ing. Giuseppe Torrìsi** (RUP)

p.c. U.R.E.G.A Sez. Catania
Ing. Gea Rosanna Ingrassia

Catania, 1 dicembre 2015

Oggetto: bando di gara per "lavori di mitigazione rischio idrogeologico torrente Lavinaio-Platani in Acireale".

Termine presentazione offerte e gara: 11 e 14 dicembre 2015

Importo: 1.754.355,87

Con riferimento al bando in oggetto, rileviamo quanto segue.

Quota preponderante dei prezzi progettuali contenuti nell'elenco prezzi si riferiscono al prezzario oo.pp. Sicilia dell'anno 2013.

Altresì, nel computo metrico estimativo sono previsti due nuovi prezzi progettuali (NP) concernenti "GABBIONI METALLICI A SCATOLA E PIETRAMI PER RIEMPIMENTO" (Nr. 19 e 22), il cui importo unitario indicato è rispettivamente € 4/Kg. ed € 23,75/m³. Tali voci sostanzialmente corrispondono alle voci contenute nel prezzario oo.pp. Sicilia 2013, rispettivamente 6.3.1. e 6.3.3., i cui prezzi unitari sono € 8/Kg. ed € 40,60/ m³, quindi il doppio e quasi il doppio rispetto a quelli indicati nel computo metrico estimativo in esame. Piuttosto, il prezzario oo.pp. 2013, prescrive che i gabbioni metallici debbano essere "marcati CE in accordo con la Direttiva UE e realizzati in accordo con le linee guida...emesse dalla Presidenza del C.S.LL.PP...". Riguardo, invece, al "pietrame per riempimento", la differente declaratoria contenuta nel computo metrico della procedura in oggetto consiste nel prevedere il "riutilizzo dei materiali provenienti dallo scavo di sbancamento qualora le caratteristiche del pietrame lo consentano". Anche in questo caso, l'eventuale ricorso a tale riutilizzo non si traduce in una diminuzione di costo che giustifica la suddetta eccessiva differenza, poiché l'impresa appaltatrice per assolvere il compito della cernita e selezione del materiale dovrà impiegare risorse umane ed economiche.

In conclusione dell'esposto aspetto tecnico, si rileva ed eccepisce che l'errata previsione di nuovi prezzi dinnanzi a voci di prezzo già presenti nel prezzario 2013, comporta una differenza in difetto di circa il 30% dell'importo complessivo dell'appalto

La manifesta sottostima delle lavorazioni componenti l'opera in oggetto, viola la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Invero, si osserva che la normativa nazionale (art. 32, 41 e 42 DPR n. 207/'10; art. 133 D.lgs. 163/06), obbliga le stazioni appaltanti a definire il valore dell'appalto sulla base delle reali condizioni di mercato, ancorando i prezzi progettuali ai prezzari vigenti nel territorio al fine di garantire, unitamente al principio di massima partecipazione alla gara, il migliore risultato economico per l'Amministrazione stessa. Analoga prescrizione inderogabile è contenuta, con tenore ancor più incisivo e tassativo, nella legislazione regionale siciliana, laddove si prescrive l'obbligo di aggiornare i prezzi progettuali prima dell'indizione della gara d'appalto (art. 10 L.R. n. 12/2011). Tali obblighi sono stati ribaditi da copiosa giurisprudenza amministrativa (Sent. TAR Sardegna n. 361/09, TAR Marche n. 10/09 e TAR Napoli n. 5130/09; Catania n. 1648/08 ed altre) e da pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Pareri n. 196/08, n. 143/07, n. 140/07, n. 76/07 e n. 41/07).

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare la denunciata anomalia, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

In difetto, si fa riserva di adire l'Autorità Nazionale Anticorruzione e di intraprendere le opportune azioni giudiziarie.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola